

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

“Liberi di fare sport Tivoli”

Art. 1) Viene costituita dai signori sopra indicati un'Associazione sportiva denominata: “Associazione sportiva Liberi di fare sport Tivoli” con sede legale in Tivoli (Roma), Via Francesco Bulgarini n. 17.

Art. 2) Lo scopo ed i patti che regolano l'Associazione sono quelli contenuti nello Statuto sociale allegato, del quale tutti i componenti sono a conoscenza.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata nel tempo;

Art. 4) Risultano eletti a voti unanimi e accettano la carica loro conferita:

- Piergiacomo Agnaletti, Presidente;
- Vincenzo Tropiano, Vice Presidente;
- Giuseppe Zarbo, Segretario;
- Vincenzo Campeti, Tesoriere;
- Daniele Daria, Consigliere;
- Alvisio Proietti, Consigliere;

Art. 5) L'Associazione si ispira ai seguenti principi:

- A) assenza della finalità lucrativa;
- B) democraticità delle strutture;
- C) elettività e gratuità delle cariche;
- D) gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti;
- E) trasparenza amministrativa da raggiungersi mediante la approvazione del Bilancio annuale, dal quale risulteranno i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti;

Art. 6) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2004;

Art. 7) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Associazione Sportiva LIBERI DI FARE SPORT TIVOLI

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita la "ASSOCIAZIONE SPORTIVA LIBERI DI FARE SPORT TIVOLI", con sede sociale in Tivoli (Roma), in Via Francesco Bulgarini n. 17.
La durata dell'Associazione è intesa a tempo indeterminato.

Articolo 2

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza all'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art.36,37,38 del Codice Civile e nei limiti di quanto stabilito dal D.lgs. n. 460/97, n.289/2002, 128/2004. L'Assemblea dei soci può stabilire di emanare un Regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Associazione.

SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 3

Con finalità di solidarietà sociale, L'Associazione intende perseguire; in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport, alcuna finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature e di impianti sportivi sul territorio (in affitto, in uso, o in proprietà) ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività (ludico-ricreativa-di base-agonistica) motorie sportive tra i disabili fisici e/o mentali e/o non vedenti. L'associazione promuove la crescita umana e sociale dei proprio soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese "attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- partecipare e far partecipare i propri iscritti a manifestazioni e seminari inerenti le attività che svolge;
- organizzare e promuovere mostre e rassegne, manifestazioni agonistiche e non, a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- fare pubblicità, pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alla attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;

- aderire a vari enti nazionali ed internazionali di promozione sportiva, federazioni nazionali, unioni sportive e simili;
- operare a favore dei disabili per migliorare la ricettività degli impianti sportivi, strutture e servizi;
- organizzare luoghi ricreativi per i propri associati;
- condurre e gestire impianti sportivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, iscritti, associati o partecipanti;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici per i propri soci ed associati a sostegno delle attività sportive ove svolta fuori dall'abituale sede;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i soci, associati o partecipanti;
- rilasciare tessere ed attestati ai propri dirigenti, istruttori, atleti e associati;
- organizzare corsi per l'apprendimento e la diffusione dello sport ed in generale manifestazioni volte ad avvicinare il disabile a tali discipline.

L'Associazione concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà e all'osservanza dei principi e delle norme sportive.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica statuti, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle federazioni sportive o enti riconosciuti di promozione sociale o sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

SOCI

Articolo 4

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei legali rappresentanti) che condividono le finalità dell'Organizzazione e s'impegnano a realizzarle, ed in particolare tutte le persone fisiche che, portatori di handicap e non, dedicano la loro attività allo sport inteso come portatore sano di principi e valori positivi, di educazione, maturazione umana e civile ed integrazione sociale. Non sono tuttavia ammessi soci temporanei.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- versare la quota associativa.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di respingere la domanda di adesione entro sessanta giorni dalla data di presentazione, restituendo la quota associativa eventualmente versata. La deliberazione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda di ammissione, deve essere motivata. Della deliberazione deve essere data comunicazione scritta all'aspirante socio. Trascorso il termine di cui sopra, la domanda si intende tacitamente accolta.

La tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili e ne rivalutabili.

Articolo 5

Nell'Associazione si distinguono le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari
- soci juniores

I **soci fondatori** sono coloro che hanno partecipato all'Atto costitutivo. I soci fondatori che recedono dall'Associazione mantengono a vita la qualifica di soci onorari. I **soci ordinari** sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. I **soci juniores** sono coloro che al primo gennaio dell'anno in corso non hanno compiuto 18 anni. I **soci onorari**, oltre a coloro che hanno costituito l'Associazione e si siano dimessi, sono coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa è fissato in un mese dall'inizio dell'anno sportivo. Iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di personale e struttura, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività del gruppo.

Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l'iscrizione degli stessi ad unioni sportive, federazioni, club e simili. Le quote comunque versate sono intrasmissibili e non rivalutabili ed in nessun caso restituibili, se non per le previsioni dell'art 6, ultimo comma.

Articolo 6

La qualifica di socio, iscritto, associato o partecipante da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione.

In particolare, i soci hanno i seguenti diritti:

- eleggono gli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione;
- approvano annualmente il bilancio;
- sono rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel Regolamento interno, qualora stilato.

Articolo 7

I soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle federazioni ed enti di promozione sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. Altresì i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:

- non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- arrecassero danni morali o materiali nell'associazione sportiva.

- I soci s'impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

- hanno un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
- non abbiano avute condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive

Articolo 8

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- I soci s'impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

A carico dei soci il Consiglio Direttivo può adottare i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'associato ha il diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti delle normative vigenti.

Articolo 9

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione tecnica – Socio –Sanitaria;

le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

L'ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché in Italia.

Articolo 11

Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci e gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Possono esercitare il diritto di voto gli associati regolarmente iscritti, in regola con il versamento delle quote associative, appartenenti all'Associazione da almeno dodici mesi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.

Articolo 12

L'Assemblea:

- delibera, nei limiti dello Statuto sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione;
- approva, annualmente il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera in via straordinaria sulle modifiche dello Statuto.

Le delibere delle assemblee e i rendiconti consuntivi devono essere riportati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione

Articolo 13

L'Assemblea si riunisce di regola una volta all'anno, entro il trentuno marzo, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e morale e, ove occorra, per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata trenta giorni dalla richiesta e delibera sui seguenti argomenti:

- modifica del presente Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- ratifica dei procedimenti di esclusione degli associati;
- contributi straordinari a carico degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è indetta e convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione affisso nella sede sociale o attraverso altro mezzo idoneo a garantire la puntuale e tempestiva ricezione da parte degli associati, con un preavviso minimo non inferiore ai dieci giorni.

Articolo 14

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 15

L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza semplice, con l'intervento di almeno metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, sempre a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammessa la convocazione nello stesso giorno, purché intercorra tra le due convocazioni un intervallo di almeno un'ora.

In caso di modifiche dello Statuto occorre una maggioranza di due terzi degli intervenuti all'Assemblea, con diritto di voto. La votazione avviene per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri che va da tre a sette e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario ed il Tesoriere. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci con un'anzianità minima di due anni, tranne quelli eletti in sede costitutiva. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 17

Al Consiglio Direttivo si affiancano, in qualità di cooptati, senza diritto di voto, due figure professionali rispettivamente del Settore tecnico e Socio-Sanitario, nominate dal Consiglio stesso. A seguito di ciò verrà costituita la Commissione prevista.

Articolo 18

Il consigliere che, per ingiustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti, dalla precedente tornata elettorale. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

Le dimissioni del Presidente comportano l'effettuazione di elezioni per la nomina del solo Presidente sempre nel rispetto dei requisiti stabiliti. In sostituzione del consigliere eletto verrà nominato il primo dei non eletti nella precedente tornata elettorale, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Tutti i compiti del Presidente, fino alla normale scadenza assembleare, vengono assunti dal Vicepresidente.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e straordinariamente quando lo ritiene opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio per i disbrigo degli affari correnti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario (o decaduto) deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, entro venti giorni dalla data delle dimissioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità di carica.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere del Consiglio debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario o da un consigliere incaricato, e rese note ai soci.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro funzione senza ricevere compensi.

I componenti del direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina

Articolo 20

Il Consiglio ha ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Predisporre l'ammontare e le modalità di pagamento delle quote sociali; può assumere dipendenti ed impiegati, determinare i compiti e le retribuzioni, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Formula programmi e promuove iniziative che ritiene utili al raggiungimento dei fini propri dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo esercita inoltre le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- designa i membri della Commissione tecnica – socio sanitaria;
- convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;
- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- tra i membri eletti designa le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci eletti dall'Assemblea. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in

giudizio e dispone dei poteri di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio. Il Presidente deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, o in suo difetto dal consigliere più anziano in carica.

IL TESORIERE

Articolo 22

Il Tesoriere si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede, altresì, alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

IL SEGRETARIO

Articolo 23

Il Segretario, di norma, redige i verbali. Attende, inoltre, alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra il Gruppo Sportivo e gli Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli iscritti.

LA COMMISSIONE TECNICA/SOCIO - SANITARIA

Articolo 24

La Commissione è costituita:

Da due figure professionali del settore tecnico e socio sanitario;

Ha i seguenti compiti:

- a) predisporre i programmi tecnico-sportivi;
- b) predisporre le proposte tecniche, da sottoporre a deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) provvede all'organizzazione tecnica delle attività previste;
- d) convoca e organizza l'accompagnamento degli atleti nei vari impegni previsti;
- e) attiva e sperimenta nuove attività.

PATRIMONIO

Articolo 25

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti, di comuni e di associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali,

dilettantistiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Articolo 26

. In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 27

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Alla chiusura di ogni esercizio entro il termine di quattro mesi si dovrà provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo e del programma delle attività per l'esercizio successivo.

L'Assemblea può incaricare un soggetto indipendente di operare la revisione del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO

Articolo 28

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione da parte di almeno quattro quinti dei soci ordinari e, comunque, secondo le norme del codice civile. In caso di scioglimento il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, lo statuto delle federazioni e degli enti di appartenenza nonché le norme del codice civile.